



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 2/2019 – Salera Carlo più altri.

Il Giudice Designato,

visto il ricorso depositato in data 09.08.2019 con il quale i sigg.ri Salera Carlo, Salera Daniele, Capuano Rita, in proprio e quali soci legali rappresentanti della Oreficeria Capuano s.n.c., coadiuvati dall'Avv. Giovanna Biello in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, hanno presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dai citati articoli e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012;

P.Q.M.

- fissa l'udienza del 06.11.2019 ore 09.30 per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura del professionista incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità – a cura del professionista – mediante pubblicazione sul sito di questo Tribunale (autorizzando sin da ora la Cancelleria a tal fine) per dieci giorni, nonché la loro pubblicazione presso il registro delle imprese;
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali (in particolare si dichiarano sospese le procedure esecutive immobiliari pendenti presso questo Tribunale R.G.E.I. nn. 198-2004 e 274-2016) né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili;



- avverte che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'OCC. Successivamente a cura dell'OCC ai ricorrenti ed ai creditori.

Cassino, 10/09/2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

